



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AVVISO N. 3/2012

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI MIGRATORI, FINALIZZATI ALL'INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO

§ 1. FINALITÀ

Il Consiglio dell'Unione Europea con decisione n. 2007/435/CE del 25.06.2007 ha istituito il 'Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi per il periodo 2007- 2013 (FEI). Il Fondo, costituito nell'ambito del programma generale 'Solidarietà e gestione dei flussi migratori', ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea.

Il Programma annuale 2011 del Fondo, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2011)6455 del 13 settembre 2011 prevede tra le tipologie di attività ascrivibili all' Azione 1- Formazione linguistica ed educazione civica, percorsi formativi anche nella fase pre-partenza, rivolti ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso in Italia, con l'obiettivo di supportare e facilitare il loro percorso di inserimento in Italia. In particolare, le azioni rivolte ai cittadini di Paesi terzi da realizzarsi nei Paesi di origine sono ammissibili in conformità all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 4 della Decisione del Consiglio dell'UE n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007.

Con decreto del 16 marzo 2012, il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità Responsabile del FEI, ha approvato ed ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, denominato 'Formazione all'estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia', a valere sulla Priorità 1: 'Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE, Azione 1- Formazione linguistica ed educazione civica.

Il presente Avviso è stato definito tenendo conto degli andamenti e delle caratteristiche del fenomeno migratorio nel nostro Paese che, secondo i dati Istat al 1° gennaio 2011, conta 4.570.317 presenze straniere, pari al 7,5% della popolazione totale, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 7,9% ovvero 335.000 presenze in più sul territorio.

La rilevanza dei processi migratori e nel contempo le mutate esigenze del contesto socio-economico italiano pongono la necessità di predisporre azioni mirate a facilitare e qualificare le condizioni d'ingresso dei lavoratori stranieri affinché, da un lato, possano essere migliorate le loro competenze e opportunità occupazionali e dall'altro possano prodursi efficaci percorsi d'integrazione socio-lavorativa tali da favorire un positivo impatto sociale dei flussi migratori nel nostro Paese. In tale ottica, un utile strumento è rappresentato dalla formazione pre-partenza svolta nei Paesi di origine, comprensiva oltre che della lingua italiana, degli elementi di cultura ed educazione civica di base e dei temi legati alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro. Inoltre, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di completare la formazione pre-partenza con adeguati percorsi di qualificazione e valorizzazione delle competenze professionali maturate nel Paese d'origine, da realizzarsi successivamente all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Tali percorsi possono infatti rafforzare ulteriormente la capacità di integrazione socio-occupazionale dei cittadini stranieri in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze del mercato del lavoro italiano.

A livello nazionale, al fine di promuovere una gestione coordinata e efficace dei flussi migratori e di facilitare

i meccanismi di cooperazione internazionale in materia formativa, questo Ministero ha istituito – in quattro Paesi con i quali sono stati sottoscritti accordi bilaterali in materia migratoria – un Ufficio di Coordinamento Locale (UCL). Tali Uffici sono incaricati di svolgere, tra l'altro, azioni di sostegno e facilitazione per i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione di programmi di formazione pre-partenza e inserimento lavorativo, definiti sulla base dei diversi strumenti normativi attualmente disponibili (cfr. art. 23 e art. 27, T.U. Immigrazione).

Specifici interventi potranno, inoltre, essere previsti in favore dei lavoratori extracomunitari che hanno già prestato lavoro stagionale in Italia nell'anno precedente e che siano in possesso del nulla-osta pluriennale (ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 31 agosto 1999 n. 394 e successive modifiche). Gli interventi potranno essere previsti anche in favore di quei lavoratori extracomunitari, che abbiano maturato nel corso del 2012 i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale e per i quali sia presentata richiesta di permesso pluriennale, fermo restando il limite massimo di nove mesi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Con il presente Avviso si intende quindi dare attuazione al sopracitato Progetto 'Formazione all'estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia', a valere sull'Azione 1 del Programma annuale 2011 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, attraverso la concessione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi coerenti con i contenuti del Progetto, e adeguati al conseguimento degli obiettivi previsti dall'Azione 1.

Il presente Avviso disciplina, pertanto, la definizione dei contenuti delle proposte progettuali, dei criteri di valutazione delle stesse, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati.

§ 2. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., in particolare l'art. 12, il quale subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;
- **Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE** del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale 'Solidarietà e gestione dei flussi migratori';
- **Decisione della Commissione Europea del 21 agosto 2007** recante applicazione della decisione n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 per quanto riguarda l'adozione di orientamenti strategici 2007-2013;
- **Decisione della Commissione del 5 marzo 2008** notificata con il numero C(2008) 795 recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- **Decisione della Commissione n. C(2011) 1289 del 3 marzo 2011** con la quale sono state apportate modifiche alla decisione 2007/435/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- **Decisione della Commissione C(2011) 6455 del 13 settembre 2011** con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2011 del Fondo, che indica gli interventi progettuali di rilevanza nazionale attuati in modalità di Organo Esecutivo in partenariato con altre Amministrazioni Centrali dello Stato e con Enti Pubblici nazionali;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286** (Testo Unico in materia di immigrazione), in particolare l'articolo 23 che secondo il quale gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine – organizzate secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo – siano preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, dello stesso testo unico;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** (Regolamento di attuazione del

T.U. in materia di immigrazione), in particolare l'articolo 34 che stabilisce che con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione e sono individuati i criteri per la loro valutazione: i lavoratori in possesso di attestato di frequenza acquisito nell'ambito dei suddetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 marzo 2006** recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari" (pubblicato in G.U. 11/7/2006, n. 159) come integrato dal decreto del Ministro della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione del 31 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27/3/2008);
- **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**: articoli 4, 6 e 7 relativi all'esercizio dell'attività di intermediazione delle Agenzie per il lavoro e degli altri soggetti autorizzati e accreditati;
- **Legge 4 novembre 2010, n. 183**: articolo 48 che modifica gli artt. 4, 5, 6 e 15 del d.lgs. 276/2003 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro e stabilisce le modalità di iscrizione all'Albo degli intermediari di associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa secondo una procedura semplificata stabilita dall'art. 6, co. 8-ter del d.lgs. 276/2003;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, ed in particolare l'art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale) come modificato e integrato dall'art. 17 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.03.1998;
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, che riconosce al "meccanismo della formazione all'estero indubbia validità";
- Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)";
- Accordo bilaterale in materia di lavoro tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco del 21 novembre 2005 e relativo Protocollo esecutivo del 9 luglio 2007;
- Memorandum d'intesa del 17 maggio 2011 tra il Ministero italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero egiziano del Lavoro e delle Migrazioni inerente l'implementazione dell'Accordo di cooperazione bilaterale in materia di migrazioni per lavoro del 28 Novembre 2005;
- Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia migratoria per motivi di lavoro del 5 luglio 2011;
- Memorandum d'intesa del 19 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana e il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubblica di Albania inerente l'implementazione dell'Accordo bilaterale in materia di migrazioni per lavoro sottoscritto il 2 dicembre 2008;
- Accordo di cooperazione bilaterale in materia di migrazioni per lavoro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, del 18 ottobre 2011.

§ 3. LINEE DI ATTIVITÀ

Sulla base del quadro normativo ed istituzionale di riferimento, indicato al § 2, si descrivono di seguito le linee di attività che dovranno essere **tutte obbligatoriamente previste** nei progetti e dovranno essere svolte dai soggetti proponenti che risulteranno beneficiari del finanziamento nel rispetto dei limiti, delle forme e delle condizioni previste dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione

IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea e, ove applicabile, dalla circolare n. 2/2009, richiamati al § 2:

I. Selezione dei cittadini non comunitari residenti all'estero da avviare alle attività formative.

La selezione dei cittadini non comunitari candidati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente nel Paese terzo in materia di selezione e reclutamento di lavoratori per i mercati esteri, e secondo i criteri e le modalità descritte nei progetti ammessi al finanziamento. La selezione sarà orientata in base ai settori produttivi individuati in fase di progettazione.

Limitatamente ai Paesi con cui sono stati sottoscritti dal Ministero accordi bilaterali, l'attività di selezione potrà avvenire avvalendosi anche del supporto logistico ed organizzativo dell'Ufficio di Coordinamento Locale di questa Amministrazione - UCL (i contatti dei responsabili degli UCL sono riportati al § 21), costituito, conformemente a quanto stabilito negli accordi, nelle capitali dei Paesi stranieri al fine di supportare le iniziative inerenti la gestione dei fenomeni migratori verso l'Italia.

L'Ufficio di Coordinamento locale, sulla base dei profili richiesti, supporta le Amministrazioni dei Paesi d'origine nella predisposizione e gestione di apposite "liste di disponibilità". Nel processo di creazione delle liste, sono predisposte specifiche procedure per assicurare la trasparenza in fase di selezione. Gli standard per la definizione delle suddette liste sono definiti congiuntamente all'UCL e alle istituzioni locali deputate a tale attività.

II. Organizzazione e realizzazione, nei Paesi di origine, di corsi di formazione integrata di lingua italiana, educazione civica ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'attività di formazione linguistica deve essere strutturata secondo i criteri stabiliti dal Quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata il 17.03.1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei a raggiungere almeno il livello di conoscenza "**A1 - livello elementare di base**".

Le classi devono essere composte da un minimo di 8 fino ad un massimo di 20 candidati.

Ciascun corso deve avere una durata complessiva di almeno 110 ore, articolate nei seguenti moduli: a) lingua italiana (min. 100 ore); b) elementi di educazione civica (min. 10 ore).

I moduli di lingua italiana devono essere svolti in modalità d'aula/laboratorio per almeno il 70% delle ore complessive previste.

Nell'organizzazione e realizzazione delle attività di formazione linguistica potranno essere previste ed attivate forme di collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, ove presenti, anche per il tramite della Rappresentanza Diplomatico - Consolare.

Al fine di agevolare la frequenza degli allievi alle attività formative deve essere garantita flessibilità negli orari di svolgimento dei corsi anche mediante lo svolgimento degli stessi in orari serali e in giorni non lavorativi.

A conclusione dei corsi, per i candidati che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione realizzate deve essere prevista obbligatoriamente una prova finale per l'attestazione dell'acquisizione delle competenze linguistiche – comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale – previste dal sopra citato Quadro.

In alternativa alla prova finale per l'attestazione è possibile affidare l'esame di certificazione delle competenze acquisite ad uno degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Società Dante Alighieri).

Per i candidati che abbiano conseguito l'attestazione/certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana devono essere organizzati e realizzati corsi dedicati alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di almeno 20 ore.

Nel corso dell'attività formativa, i candidati dovranno essere informati adeguatamente, dai soggetti attuatori degli interventi, in merito alle procedure di ingresso in Italia e alle condizioni contrattuali previste.

III. Ingresso in Italia

Per i candidati che abbiano conseguito l'attestazione ovvero la certificazione dell'acquisizione del livello di conoscenza di lingua italiana previsto (almeno il livello A1) è previsto accesso referenziato e facilitato in Italia per motivi di lavoro, ai sensi dell'art.23 "Titoli di prelazione" del T.U. sull'Immigrazione.

I lavoratori stranieri saranno iscritti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e consultabili presso gli UCL ai fini dell'eventuale richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (Modello BPS).

IV. Percorsi di qualificazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Tale attività deve essere prevista per coloro che abbiano superato la prova finale di conoscenza di lingua italiana ed abbiano fatto effettivo ingresso in Italia al fine di adeguare le competenze professionali dei lavoratori stranieri agli standard del mercato del lavoro italiano.

I percorsi di qualificazione e valorizzazione delle competenze professionali di carattere teorico-pratico, di durata minima di 20 ore, devono essere svolti in Italia anche in forma individualizzata, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

In ragione della natura delle attività sopra elencate è auspicata la creazione di una rete transnazionale. A tal fine nei progetti devono essere indicate le caratteristiche della costituenda rete e la descrizione dei relativi componenti. Nel caso in cui i componenti della suddetta rete siano soggetti stranieri, nella proposta progettuale essi non potranno essere coinvolti in qualità di associati.

Le attività sopra descritte potranno riguardare, coerentemente alle finalità enunciate al §1, anche lavoratori stagionali in possesso del nulla-osta pluriennale (ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 31 agosto 1999 n. 394 e successive modifiche), ovvero dei lavoratori che abbiano maturato nel corso del 2012 i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale e per i quali sia presentata richiesta di permesso pluriennale.

In sede di presentazione della proposta progettuale andrà indicato un coordinatore presente in loco durante tutta la fase di svolgimento della selezione e della formazione dei lavoratori.

§ 4. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Sono destinatari delle attività progettuali i cittadini stranieri non comunitari i quali soddisfino le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, in conformità all'articolo 1 comma 2 ed all'articolo 4 comma 1 lett. c) della Decisione Istitutiva del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007/435/CE), residenti nei seguenti Paesi esteri, suddivisi per aree sulla base dello stato di avanzamento della cooperazione in materia migratoria con il Ministero:

AREA 1	Albania – Egitto – Moldova - Sri Lanka
AREA 2	Bangladesh – Filippine – Ghana – Marocco - Mauritius – Perù – Tunisia
AREA 3	Altri Paesi extra UE

Ciascun progetto, a pena di esclusione, può riguardare solo cittadini stranieri residenti in uno solo dei Paesi sopra indicati.

§ 5. DURATA DEI PROGETTI

I progetti dovranno prevedere un cronoprogramma delle attività articolato su una durata massima di sei mesi per quanto riguarda le linee di attività I, II e III. Tali attività progettuali dovranno essere avviate, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di finanziamento di cui al § 14, dovranno terminare entro il **31 maggio 2013** e le relative spese dovranno essere rendicontate

entro il 30 giugno 2013.

La linea di attività IV dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2013 e le relative spese andranno rendicontate entro il 31 gennaio 2014.

§ 6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a complessivi € 2.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Programma annuale 2011 ed € 500.000,00 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Le risorse finanziarie sopra indicate sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle linee di attività I, II e III indicate al § 3.

La copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della linea di attività IV indicata al § 3 è interamente a carico dei soggetti proponenti.

I soggetti proponenti hanno l'obbligo di cofinanziare il progetto in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

Per ciascun progetto il finanziamento pubblico richiesto non può essere inferiore ad € 60.000,00 né superiore ad € 300.000,00.

Il Ministero si riserva la facoltà di incrementare l'ammontare complessivo del finanziamento di cui al primo capoverso del presente paragrafo, in presenza dell'emergente disponibilità di ulteriori risorse provenienti anche da altre fonti di finanziamento, da destinare alle finalità ed alle azioni indicate nel presente Avviso. Tale facoltà potrà essere esercitata entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al successivo § 13.

§ 7. SOGGETTI PROPONENTI

Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l'effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza svolte, così da ridurre l'attuale asimmetria esistente tra le professionalità possedute dagli iscritti nelle liste di disponibilità e le competenze professionali richieste per l'inserimento al lavoro, le domande di ammissione al finanziamento dei progetti, da redigersi utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, potranno essere presentate dai soggetti sotto elencati, singolarmente o in associazione tra loro:

- A. Soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione di lavoro, consistente nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed iscritti nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 276/2003, ivi compresi gli altri soggetti autorizzati ed iscritti all'Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall'art. 48 comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- B. Soggetti di cui all'articolo 23 del d.lgs. 286/1998 e s.m.i., come specificati dal D.M. 22 marzo 2006, art. 5 co. 1, ossia:
 - regioni e province autonome e loro enti strumentali;
 - enti locali e loro enti strumentali;
 - organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
 - organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;
 - enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004.

Sono ammessi a partecipare esclusivamente come associati dei soggetti indicati alle lett. A e B:

- C. Organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni allo svolgimento di attività di formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

Ogni soggetto, singolarmente o in associazione, in veste di capofila o di associato, può partecipare all'avviso per non più di tre progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le domande di partecipazione in cui sia presente il soggetto inadempiente, non saranno ammesse alla fase di valutazione.

Nelle ipotesi in cui la domanda di ammissione al finanziamento sia presentata da più soggetti tra quelli indicati alle lettere A, B e C in forma associata, il soggetto indicato nella domanda come capofila sarà il referente unico nei confronti del Ministero per la procedura di cui al presente avviso.

§ 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La presentazione delle domande di partecipazione deve avvenire utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<http://www.lavoro.gov.it>);

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente/capofila);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

Il **Modello A** deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di domanda presentata da più soggetti in associazione, il Modello A deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal soggetto capofila.

Ciascun associato deve presentare il **Modello A1** - debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità - contenente l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo in caso di finanziamento del progetto.

Il soggetto proponente e, nel caso, gli associati, devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello B**:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare il progetto e/o a partecipare alla medesima in qualità di associato;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che per il progetto presentato non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità) delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Le amministrazioni pubbliche partecipanti non sono tenute a presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere d), e), f), g).

Il **Modello C** deve essere presentato compilato in ogni sua parte dal soggetto proponente (in caso di associazione esclusivamente dal capofila).

Il **Modello D** deve essere redatto in ogni sua parte allegando i curricula vitae delle risorse umane previste debitamente datati e sottoscritti.

Il Ministero effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente §.

§ 9. PIANO FINANZIARIO E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Il piano finanziario deve essere compilato utilizzando, pena l'esclusione, il **Modello E**.

La congruità dei costi e l'ammissibilità delle spese progettuali sono regolate dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE, dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE, dalla Decisione 2011/1289/CE, dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" (Versione IV – 16 marzo 2011), redatto dalla Commissione Europea e, ove applicabile, dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi alla voce "Segreteria, coordinamento e monitoraggio" non potranno superare il 10% del costo complessivo del progetto.

I costi indiretti di progetto (ivi compresi i costi per la costituzione della fidejussione di cui al § 16) non potranno eccedere il 7% dei costi diretti ammissibili.

Le spese di promozione e pubblicizzazione non possono superare il 5% del costo complessivo del progetto.

Il costo pro-capite del progetto (ossia per cittadino non comunitario residente nel paese prescelto che si prevede di avviare ai corsi di formazione) non può superare € 1.500,00.

Nel piano finanziario devono essere previste, con riferimento all'attività di formazione pre-partenza, la copertura delle spese per l'assicurazione degli allievi, delle spese di vitto e trasporti interni, nonché di alloggio per gli allievi residenti in località diverse dal luogo di svolgimento delle attività formative.

§ 10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non saranno ammessi alla fase di valutazione i progetti per i quali le domande di partecipazione e la relativa documentazione risultino:

- a) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al § 11;
- b) pervenute oltre il termine finale di presentazione di cui al § 12;
- c) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- d) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- e) presentate da soggetti diversi da quelli individuati al § 7;
- f) prive di uno o più dei modelli elencati al § 8;
- g) prevedere un termine finale di durata delle attività progettuali successivo a quelli indicati al § 5;
- h) avere il piano finanziario non redatto in conformità alle prescrizioni di cui al § 9;
- i) richiedere un finanziamento pubblico per progetto inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo previsto nel § 6;
- j) non prevedere il cofinanziamento a carico del soggetto proponente nella misura minima indicata al § 6;
- k) non prevedere il cofinanziamento a carico del soggetto proponente di tutti i costi relativi alla linea di attività IV di cui al § 3;
- l) presentate da un soggetto che abbia partecipato all'avviso per più di tre progetti;
- m) prevedere come destinatari di un singolo progetto cittadini residenti in più di un Paese tra quelli indicati al § 4.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente ovvero al capofila in caso di domanda presentata in forma associata, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte del Ministero, dei verbali della commissione di valutazione di cui al § 13.

§11. MODALITÀ ED INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione al finanziamento e la relativa documentazione indicata ai § 8 e 9, deve essere redatta in formato cartaceo in duplice copia ed in formato digitale (.doc e .xcl) su supporto CD-ROM o DVD-ROM e va presentata in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa di recapito postale ed e-mail;
- l'indicazione del destinatario comprensiva dell'indirizzo;
- la dicitura: **"NON APRIRE – F.E.I. 2011 - Avviso n. 3/2012 - Formazione all'estero"**.

Il plico contenente la suddetta documentazione deve essere presentato a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere al seguente indirizzo:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione I
Via Fornovo, 8 C.A.P. 00192 – ROMA
(Pal. C - IV piano, stanza n. 404)

§ 12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico deve pervenire all'indirizzo indicato al § 11 entro le ore 13.00 del quarantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il termine per la presentazione della domanda è da considerarsi perentorio e, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga integro all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine finale di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione), a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

§ 13. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata nonché la successiva valutazione dei progetti sarà demandata ad una commissione di esperti nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione successivamente al termine finale di presentazione di cui al § 12.

La commissione procederà all'esame di ciascun plico pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e dei pesi di seguito indicati:

	CRITERI	PUNTEGGIO
A	Prospettive di inserimento occupazionale in Italia dei lavoratori formati.	Max 30
A.1	Previsione di ingressi in Italia per motivi di lavoro superiore al 70% dei lavoratori formati all'estero	21-30
A.2	Previsione di ingressi in Italia per motivi di lavoro tra il 61% ed il 70% dei lavoratori formati all'estero	11-20
A.3	Previsione di ingressi in Italia per motivi di lavoro superiore al 50% fino al 60% dei lavoratori formati all'estero	0-10
B	Paese selezionato per lo svolgimento dell'azione progettuale	Max 10
B.1	Area 1	10

B.2	Area 2	5
B.3	Area 3	2
C	Esperienza e competenza delle risorse umane	Max 10
D	Qualità e metodologia dell'organizzazione e realizzazione delle attività progettuali	Max 30
D.1	Coerenza e completezza dell'impianto formativo e di qualificazione descritto con il contesto socio-occupazionale italiano di destinazione	0-20
D.2	Presenza e coerenza di azioni propedeutiche e di supporto alle attività formative e di qualificazione professionale	0-5
D.3	Rete territoriale e transnazionale	0-5
E	Ammontare del cofinanziamento	Max 20
E.1	Cofinanziamento privato superiore al 30% del costo complessivo del progetto	11-20
E.2	Cofinanziamento privato dal 20% fino al 30% del costo complessivo del progetto	0-10
	TOTALE	100

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria di valutazione la commissione redige, in ordine decrescente di punteggio, la graduatoria finale dei progetti che verrà approvata con apposito decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it con valore di notifica per tutti i partecipanti.

Il finanziamento sarà concesso alle condizioni previste dalla convenzione di cui al § 14, sulla base della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato in relazione al punteggio ottenuto con riferimento allo specifico criterio di valutazione "Prospettive di inserimento occupazionale in Italia dei lavoratori formati". Qualora permanga una situazione di parità dei punteggi si procederà tramite sorteggio pubblico.

Il Ministero non concederà il finanziamento al soggetto collocatosi nell'ultima posizione utile, qualora le risorse finanziarie residue siano inferiori al finanziamento pubblico richiesto.

In presenza delle condizioni previste dall'ultimo capoverso del § 6, il Ministero potrà effettuare entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di approvazione della graduatoria lo scorrimento della medesima ai fini dell'ammissione al finanziamento di ulteriori eventuali progetti idonei che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse quantificate al primo capoverso del citato § 6.

§ 14. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Con i soggetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione la quale disciplinerà le modalità di realizzazione del progetto e di rendicontazione delle relative spese, le modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico, i restanti diritti ed obblighi delle parti.

Al fine della sottoscrizione della convenzione i soggetti ammessi al finanziamento dovranno produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- Associazione temporanea di scopo risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di progetto presentato in forma associata);

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del beneficiario del finanziamento e di ciascun eventuale associato relativa alla regolarità contributiva;
- Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; il Ministero si riserva di poter richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto collocato nella posizione utile immediatamente successiva in graduatoria.

Per i progetti ammessi al finanziamento presentati in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione del progetto nei confronti del Ministero.

§15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento pubblico concesso sarà erogato in due tranches.

Una prima quota, pari al **50%** del finanziamento concesso, sarà erogata entro 45 giorni dalla ricezione della seguente documentazione:

- a) Comunicazione formale della data di avvio delle attività progettuali;
- b) Documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia per l'esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi convenzionali di cui al § 16;
- c) Nota contabile redatta secondo quanto prescritto in convenzione;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità della posizione contributiva e previdenziale.

Entro trenta giorni dal termine della durata del progetto finanziato il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dal Ministero;
- b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
- c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
- d) copia dei verbali o della documentazione equipollente relativi alla prova finale per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche;
- e) elenco dei destinatari del progetto per cui è stato richiesto alle competenti autorità il nullaosta di ingresso in Italia, ovvero la comunicazione obbligatoria, compilato utilizzando la modulistica che sarà fornita dal Ministero, corredato da copia delle citate domande;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla regolarità contributiva.

La quota residua del finanziamento pubblico verrà corrisposta, in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, entro 45 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e sulla rendicontazione finale, oltre che dietro presentazione della documentazione sopra indicata, in misura proporzionale alla percentuale dei destinatari delle attività avviati ai corsi per i quali è stato richiesto il nulla osta di ingresso in Italia ex art. 23 T.U. Imm. dallo Sportello Unico per l'Immigrazione competente ovvero, nel caso dei lavoratori stagionali, è stata attivata la comunicazione (c.d. comunicazione obbligatoria) di cui all'articolo 9-bis comma 2 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, secondo i massimali riportati nella seguente tabella:

% di destinatari delle attività formative corsi per i quali è stato richiesto il nullaosta di ingresso in Italia (n.b.)	% del finanziamento complessivo erogabile a titolo di saldo finale
oltre 71%	Max. 50 %
dal 51% al 70%	Max. 40 %
fino al 50 %	Max. 30 %

(n.b.) Gli arrotondamenti saranno calcolati per eccesso oltre 50 centesimi e per difetto fino ai 50 centesimi: es 50,50%=50%; 50,51%= 51%.

§ 16 GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il beneficiario del finanziamento è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria dell'esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi convenzionali rilasciata da un istituto bancario o assicurativo ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993.

La garanzia fideiussoria:

- deve essere rilasciata per un importo comprensivo del **50%** del finanziamento pubblico concesso e della **quota di cofinanziamento** prevista a copertura delle spese relative alla linea di attività IV di cui al § 3;
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.
- deve essere valida ed efficace fino al dodicesimo mese successivo al termine di durata del progetto e, comunque, fino al 31 dicembre 2014.

La garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del progetto, nel limite massimo del 50 % del finanziamento pubblico concesso.

La mancata costituzione della garanzia entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al § 14 determina la risoluzione della medesima.

§ 17. CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il beneficiario del finanziamento si impegna a fornire al Ministero, attraverso relazioni periodiche, le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario e fisico e del progetto.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo ed il monitoraggio in itinere ed ex post sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto finanziato.

Il Ministero, con il supporto operativo dell'UCL per i Paesi nei quali è presente, procederà altresì ad una valutazione in itinere dell'andamento delle attività progettuali che, anche attraverso l'analisi dei processi attivati, possa verificare la corrispondenza fra i risultati raggiunti e gli obiettivi individuati per ogni fase del programma.

Il beneficiario del finanziamento si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio e valutazione di cui sopra

Il beneficiario del finanziamento si obbliga a conservare e rendere disponibili al Ministero, **per dieci anni** decorrenti dalla data di conclusione delle attività progettuali i giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività medesime.

§ 18. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta ai sensi del § 14, il Ministero potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario del finanziamento non ottemperi nel predetto termine, il Ministero potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del finanziamento erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, il finanziamento potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di associazione, uno degli associati:

- a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione procedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede

- di eventuali controlli in itinere;
- d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
 - e) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
 - f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
 - g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 20.

§ 19. VARIANTI PROGETTUALI

Su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento, o del capofila in caso di partenariato, possono essere autorizzate dall'Amministrazione procedente modifiche al progetto iniziale, nei limiti del finanziamento pubblico concesso, che non ne alterino la sostanza e le finalità.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al § 15, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

§ 20. PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della convenzione di cui al § 14, il beneficiario del finanziamento sarà tenuto ad evidenziare che il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Ministero dell'Interno (in qualità di Autorità Responsabile del Fondo medesimo) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

§ 21. INFORMAZIONI

I soggetti interessati, fino a 10 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande di partecipazione, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica. I predetti quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo PEC della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it e riportare come oggetto: **"AVVISO N. 3/2012 - QUESITO"**.

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

Il Ministero risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it. Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

Di seguito sono indicati i contatti dei responsabili degli Uffici di coordinamento locale:

PAESE	RESPONSABILE UCL	CONTATTO	E-MAIL
ALBANIA	Dott. Antonio Fantasia	Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, n. 42, apt.4, Tirana Tel.: 00355 42257836 Fax: 00355 42257835	afantasia@italialavoro.it
EGITTO	Dott.ssa Isadora D'Aimmo	Tel.: +2 0227365140 - 1 ext. 241 Fax: +2 0227365139	idaimmo@italialavoro.it
MOLDOVA	Dott. Paolo Tatti	Strada Ciuflea 36/1, MD 2001, Chisinau, Tel.: + 373 22 23-29-40	ptatti@italialavoro.it
SRI LANKA	Dott.ssa Chiara Vischi	No. 24, Police Park Avenue, Colombo 5, Tel.: 0094 11 5325 300	cvischi@italialavoro.it

§ 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

§ 23. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
NATALE FORLANI

Allegati:

- **Modello A** (Domanda di ammissione al finanziamento)
- **Modello A1**(Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato)
- **Modello B** (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
- **Modello C** (Scheda anagrafica del soggetto proponente/capofila)
- **Modello D** (Scheda di progetto)
- **Modello E** (Piano finanziario)